



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°21022, in data 10/08/2020, della ditta GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.r.l., con sede in Cavallino-Treporti (VE), via U. Vivaldi n. 4/2, con la quale ha comunicato l'inizio dei lavori urgenti di ripristino dei muri di sponda della Riviera San Nicolò al Lido di Venezia, danneggiata dall'acqua alta, rientranti nel 2° stralcio del Piano degli interventi autorizzato dall'art. 1 c. 3 dell'ODCPC n. 616/2019, CUP: J77H20000410001 – CIG: 8362876F94;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°21309, in data 12/08/2020, del Comune di Venezia - Commissario delegato ex OCDPC N. 616/2019 Sindaco della Città di Venezia, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la regolamentazione dello specchio acqueo interessato dai lavori;

VISTA: l'autorizzazione n°157/2020, in data 20/08/2020, della Capitaneria di porto di Venezia;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";

VISTO: il "*Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare – 1972 emendato dall'I.M.O. con risoluzione A. 464 (XII) adottata il 19 novembre 1981 (COLREG 72/81)*";

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii. – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTO: il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al 30 novembre 2020**, in orario diurno ed in condizioni meteo marine favorevoli, la ditta GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.r.l. eseguirà, per conto del Comune di Venezia - Commissario delegato ex OCDPC N. 616/2019 Sindaco della Città di Venezia, lavori di ripristino dei muri di sponda della **Riviera San Nicolò al Lido di Venezia**, con l’impiego delle seguenti unità navali:

- moto/pontone denominato “**TREPORTI**” (6V40032 – RV00282);
- pontone denominato “**PELESTRINA**” (6V04156 – RV01194).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell’area di intervento)

Durante l’intero arco temporale di cui al “rende noto”, l’area di intervento lungo la Riviera San Nicolò al Lido di Venezia, come meglio evidenziata nelle planimetrie **allegati 1-2** alla presente Ordinanza, sarà completamente interdetta alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico, alle unità navali di tutte le tipologie, ad eccezione dei mezzi nautici impegnati nelle operazioni in questione, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso, in ragione del proprio ufficio.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dagli interventi di cui al “rende noto” dovranno altresì osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di manovra necessaria per il governo in sicurezza, in modo tale da non creare movimenti ondosi tali da

compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;

- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

Area di intervento



Particolare dei lotti di intervento

